

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

### INDICE

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Oggetto della pubblicazione, esclusioni e differimenti relativi alle deliberazioni degli organi collegiali di governo
- Art. 4 – Oggetto della pubblicazione, esclusioni e differimenti relativi alle deliberazioni del nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di OIV
- Art. 5 – Modalità della pubblicazione
- Art. 6 – Tempi di pubblicazione
- Art. 7 – Tutela della riservatezza
- Art. 8 – Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali
- Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità

#### **Art. 1 - Finalità e principi**

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, disciplina le modalità mediante le quali l'Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di governo e dal nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV), nonché degli atti che compongono i relativi riferimenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.
3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Sono pubblicati i verbali contenenti le deliberazioni assunte dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dal nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di OIV. Possono altresì essere pubblicati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento anche i verbali relativi alle deliberazioni degli altri organi collegiali dell'Ateneo.

#### **Art. 3 - Oggetto della pubblicazione, esclusioni e differimenti relativi alle deliberazioni degli organi collegiali di governo**

1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:
  - a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzative competenti;
  - b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;
  - c) gli allegati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.
2. Sono esclusi dalla pubblicazione:
  - a) la discussione;
  - b) le parti di verbale che non sono oggetto di deliberazione da parte dell'organo.
3. Su esplicita indicazione dell'unità organizzativa responsabile della presentazione della proposta di delibera sono altresì escluse dalla pubblicazione:
  - a) le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche;
  - b) le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;
  - c) le relazioni istruttorie e le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;
  - d) le relazioni istruttorie e le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;
  - e) le relazioni istruttorie e le delibere degli organi di governo inerenti ai procedimenti disciplinari e ai casi di violazione del codice etico.
4. All'atto dell'adozione della delibera, l'organo, su proposta motivata del presidente, può riservarsi la facoltà di disporre l'esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.

**Art. 4 - Oggetto della pubblicazione, esclusioni e differimenti relativi alle deliberazioni del nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di OIV**

1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, e raccolti in ordine cronologico:
  - a) i verbali delle sedute;
  - b) gli allegati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.
2. I casi di esclusione e differimento sono disciplinati dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Art. 5 - Modalità della pubblicazione**

1. La pubblicazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di governo avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete intranet di Ateneo e le credenziali istituzionali. L'accesso è consentito al personale dipendente, anche a tempo determinato.
2. La pubblicazione delle deliberazioni assunte dal nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di OIV, è effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, mediante le tecnologie più idonee e comunque atte a garantire l'utilizzo del formato aperto, utilizzando apposita sezione del sito istituzionale con accesso illimitato.

**Art. 6 - Tempi di pubblicazione**

1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno delle singole adunanze degli organi collegiali di governo sarà data tempestivamente notizia tramite la rete intranet di Ateneo nella sezione ad essi dedicata, senza che si renda necessario l'utilizzo di alcuna credenziale, la pubblicazione degli atti di cui agli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del verbale.
2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per 5 anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di formazione del documento, e comunque fino a che gli atti pubblicati

producono i loro effetti, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore. Relativamente alle delibere degli organi collegiali di governo gli uffici proponenti segnalano le eventuali specificità in merito ai tempi di pubblicazione.

3. Decorso tale periodo, i documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico.

#### **Art. 7 - Tutela della riservatezza**

1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.

2. La pubblicazione dei verbali, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, pertinenza e non eccedenza delle finalità della pubblicazione.

#### **Art. 8 - Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali**

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7, per quanto attiene alle delibere degli organi collegiali di governo, la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita all'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera fin dal momento della sua presentazione all'organo competente.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, per quanto attiene alle delibere del nucleo di valutazione, anche in funzione di OIV, la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita all'unità organizzativa di supporto al collegio deliberante.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e le deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'albo web di Ateneo.

2. Il testo del presente regolamento è altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.